

PREZZI DI TRASFERIMENTO/Nel provvedimento delle Entrate Masterfile ad hoc

Informazioni uguali per tutti

Stop a differenze tra la capogruppo e la controllata

DI FRANCESCO SPURIO

Un nuovo Masterfile (obbligatorio) per tutte le imprese che vogliono accedere al regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento per evitare le sanzioni in caso di controlli. Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 0360494 del 23 novembre 2020 non prevede più che per le imprese controllate, appartenenti ad un gruppo multinazionale, la documentazione idonea sia costituita esclusivamente dal Country File, come invece previsto dal primo provvedimento del 2010 che aveva disciplinato il nascente regime degli oneri documentali. Allo stesso tempo il nuovo provvedimento elimina la distinzione tra holding e sub-holding con obblighi differenziati come previsto dal precedente che alle sub-holding di gruppi esteri richiedeva un Masterfile (la panoramica del business del gruppo) con le informazioni relative al solo il sotto-gruppo al cui vertice era posta la società italiana.

In pratica con il nuovo provvedimento tutte le società (indifferentemente se si tratta di capogruppo o controllata di un gruppo internazionale) dovranno fornire le medesime informazioni.

Da evidenziare che il nuovo Masterfile previsto dal provvedimento, al fine di essere maggiormente aderente alla versione 2017 delle Direttive Ocse, differisce notevolmente da quello precedente. Il nuovo Masterfile, che può essere presentato anche in lingua inglese, prevede adesso cinque capitoli specifici: struttura organizzativa del gruppo, attività svolte, beni immateriali, attività finanziarie e rapporti finanziari. Vengono eliminate alcune sezioni del documento come la descrizione generale del gruppo, le strategie generali perseguite, le operazioni svolte tra soggetti europei del gruppo per introdurre un particolare

focus sui beni immateriali del gruppo con richiesta di indicare: i beni immateriali detenuti da ciascuna impresa; quali soggetti

hanno la titolarità giuridica dei beni immateriali; fornire la descrizione della strategia globale del gruppo multinazionale per lo sviluppo,

la proprietà e lo sfruttamento dei beni immateriali, inclusa la localizzazione delle principali strutture di ricerca e sviluppo e della gestione dell'attività di ricerca e sviluppo. Un altro aspetto su cui il Masterfile pone attenzione sono le attività finanziarie infragruppo, anche a seguito della pubblicazione del report Ocse lo scorso febbraio, con la richiesta di indicare le entità del gruppo multinazionale che svolgono funzioni di finanziamento accentrato e la descrizione delle modalità di finanziamento del gruppo. In generale l'allocazione a livello

globale del reddito e delle attività economiche costituiscono i punti centrali del nuovo Masterfile. Altra novità sostanziale, in merito all'idoneità della documentazione, riguarda l'apposizione della firma elettronica con marca temporale del rappresentante legale o di un suo delegato, sia per quanto riguarda il Masterfile sia la Documentazione Nazionale. La firma deve essere apposta entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi mentre in passato era prevista che ogni foglio della documentazione dovesse essere siglato e l'ultimo foglio fosse firmato lasciando libertà di autenticare la documentazione tramite firma elettronica. Con l'apposizione della firma elettronica con marca temporale si renderà certa la data di creazione del documento e quindi non sarà più possibile modificarlo dopo la presentazione della dichiarazione se non tramite l'invio di una nuova dichiarazione per correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorren-

za delle condizioni e dei prezzi di trasferimento. La presenza della firma elettronica rende meno rilevante la variazione del termine di presentazione della documentazione all'Amministrazione finanziaria che passa da 10 a 20 giorni in quanto in tale periodo di tempo il contribuente non potrà effettuare alcun cambiamento alla stessa mentre le eventuali richieste di informazioni supplementari o integrative, rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata, dovranno essere in ogni caso evase entro 7 giorni dalla richiesta come avveniva in passato. Tale termine potrà essere ampliato in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi e dei tempi del controllo.

© Riproduzione riservata

Il nuovo Masterfile, che può essere presentato anche in lingua inglese, prevede adesso cinque capitoli specifici

10 **ONLINE**
Il provvedimento sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi